



COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

TITOLO I-GENERALITA'

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 – Ordinanze

TITOLO II-ACCESSO AI FONDI ALTRUI

- Art. 4 – Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 5 – Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 6 – Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui
- Art. 7 – Animali vaganti
- Art. 8 – Colonie di colombi

TITOLO III-PASCOLO DEGLI ANIMALI

- Art. 9 – Spostamento di greggi, armenti e mandrie
- Art. 10 – Transumanza.
- Art. 11 – Pascolo in ore notturne

TITOLO IV-GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

- Art. 12 – Definizioni
- Art. 13 – Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini
- Art. 14 – Il libero deflusso delle acque
- Art. 15 – Manutenzione degli scoli
- Art. 16 – Distanze degli scoli
- Art. 17 – Scoli insufficienti
- Art. 18 – Tombature, tombature e trasposizione degli scoli
- Art. 19 – Prelievo di acque correnti e da pozzi
- Art. 20 – Irrigazione

TITOLO V-VIABILITA' RURALE E MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 21 – Viabilità rurale
- Art. 22 – Aratura dei terreni
- Art. 23 – Pulizia delle strade
- Art. 24 – Atti vietati sulle strade
- Art. 25 – Movimenti di terra e accorpamenti agricoli
- Art. 26 – Disboscamento emessa a coltura di nuovi terreni agricoli
- Art. 27 – Accessi e diramazioni
- Art. 28 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

TITOLO VI-DISTANZE DI ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

Art. 29 – Distanze degli alberi e delle siepi

Art. 30 – Radici e rami protesi su strade, canali di scolo o confini di proprietà

TITOLO VII – IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

Art. 31–Definizioni

Art. 32–Stalle e concimaie

Art. 33 – Utilizzazione e distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Art. 34 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

Art. 35 – Accumulo temporaneo

Art. 36 — Trasporto degli effluenti di allevamento ed acque reflue

Art. 37 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

Art. 38 – Smaltimento delle carcasse di animali o di loro parti

TITOLO VIII-DETTENZIONE DI ANIMALI

Art. 39 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare – Recinti all'aperto

Art. 40 – Animali ad uso amatoriale e da cortile

TITOLO IX-MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI

Art. 41 – Difesa contro le malattie delle piante–Denuncia obbligatoria

Art. 42 — Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art. 43 – Uso di presidi sanitari

Art. 44 — Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molestie/o nocivi

Art. 45– Derattizzazione e collocamento di esche avvelenate

Art. 46 – Contenimento numerico delle nutrie

TITOLO X-RISPETTO DELL'AMBIENTE, SICUREZZA E TRANQUILLITA' A LTRUI

Art. 47 – Attività di natura rurale

Art. 48 – Contenimento del rumore

Art. 49 — Contenimento del degrado ambientale

Art. 50 – Accensione di fuochi e bruciatura stoppie

TITOLO XI-TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 51 – Protezione delle piante

Art. 52 – Taglio alberi di pregio

Art. 53 – Tutela della fauna selvatica

Art.53 bis – Tutela e valorizzazione antichi cippi di confine ex Arca del Santo.

TITOLOXII-SANZIONI

Art. 54 – Contestazione delle violazioni

Art. 55 – Rimessa in pristino

Art. 56 – Sospensione delle autorizzazioni

TITOLOXIII-DISPOSIZIONITRANSITORIE

Art. 57 – Abrogazione di norme precedenti

Art. 58 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" e dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs.n.285/1992 e relativo regolamento.
2. Principi fondamentali del presente Regolamento sono, pertanto, la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro-sistema nel rapporto con le aree urbanizzate, nonché la difesa del suolo e del patrimonio zootecnico.
3. Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza, in ambiente rurale ed urbano interessati da attività di natura rurale nel rispetto dell'Ambiente, della Sicurezza, della Salute e dell'Igiene.
4. L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 1257/1999 del 17.5.1999 e D.G.R.V.n.3079/2000 di approvazione del Piano di Sviluppo Rurale e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato s.m.i.), promuovendone l'attuazione e sorvegliandone il rispetto.

ART. 2 - Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e attuato dalla Polizia Locale.
2. Oltre alla Polizia Locale è svolto altresì dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni nonché dagli altri Funzionari che hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme e limiti di legge, nelle aree pubbliche e private soggette alla vigilanza dell'Autorità Comunale onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
4. Per ogni limitazione ai pubblici ufficiali in merito agli accertamenti relativi al comma 3 sarà notiziata la Procura della Repubblica di Padova.
5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ove sia necessario svolgere attività di accertamento per ipotesi di violazioni di cui al presente regolamento, deve essere consentito l'accesso ai pubblici ufficiali incaricati.
6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150, importo determinato ai sensi dell'art. 16, comma 2° della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 *bis* della legge 24 luglio 2008, n. 125.

ART. 3 – Ordinanze.

1. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dal D. Lgs. 267/2000 - Art. 50 e 54-e dallo Statuto Comunale, ha la facoltà di emettere ordinanze in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, nonché in materia di sicurezza e ordine pubblico.

2. Per quanto attiene alle altre materie contemplate nel presente Regolamento, spetta ai Responsabili dei singoli servizi l'adozione di provvedimenti ordinatori a norma degli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO II
ACCESSO AI FONDI ALTRUI
Art. 4-Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

1. La proprietà privata è tutelata dalle leggi dello stato ed è vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio, e ciò sia indicato in modo inequivocabile tramite opportuni avvisi e delimitazioni.
2. Chi accede ai fondi altrui deve comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ed è sempre consentito a chi si trova nella necessità di:
 - a) Inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
 - b) Spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
 - c) Esercitare il diritto di caccia, pesca, raccolta di funghi e tartufi, lumache e rane, con le modalità previste e consentite dalla legge, dagli usi e consuetudini locali.
3. Il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri la volontà di precluderne il transito ad estranei mediante legittimo impedimento.
4. Sono esentati dal divieto di accesso nei fondi rurali tutte le forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica, Pronto Soccorso e Protezione Civile per servizi d'istituto o di emergenza.
5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 5 - Esercizio del diritto di passaggio.

1. Il diritto di passaggio su fondo altrui deve essere esercitato:
 - a) Transitando lungo le capezzagne presenti e avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo.
 - b) Transitando lungo il percorso di minore lunghezza.
 - c) Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.
2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 6 – Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui.

1. L'accesso ai fondi agricoli per l'esercizio della caccia è consentito.
2. La volontà di interdire l'accesso al fondo agricolo deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la Direzione Regionale delle Foreste.
3. Il fondo dovrà essere tabellato e segnalato al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
4. Il proprietario o locatore può richiedere altresì l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi nel caso che su di essi si pratichino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
5. Ad accoglimento della richiesta il proprietario del fondo deve delimitare il proprio fondo (previa scia di conformità edilizia), o apporre idonei cartelli ben visibili lungo i confini indicanti "Divieto d'accesso e di caccia".

6. L'eventuale costruzione di capanni da caccia permanenti (ossia che permangono sul fondo anche dopo il periodo venatorio) deve essere autorizzata dal proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità alle norme urbanistiche vigenti.
7. L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente nei limiti e con le distanze stabilite dalle leggi in materia (Legge 157/92 e s.m.i.).
8. E' comunque vietato l'esercizio venatorio nelle seguenti aree:
 - a) Nei giardini, nei parchi pubblici o privati, nei parchi storici e archeologici;
 - b) Nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie e nelle corti;
 - c) Nelle pertinenze di fabbricati e comunque a non meno di 100 mt. dagli stessi;
 - d) A non meno di 50 mt. dalle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.
9. E' vietato sparare in direzione dei luoghi di cui sopra ad una distanza inferiore di 150 mt., o di 100 mt. da macchine agricole in funzione.
10. Ogni cacciatore deve sempre raccogliere tutti i bossoli delle cartucce sparate dallo stesso.
11. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 7 - Animali vaganti.

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali vaganti appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso all'Autorità Comunale e/o forze di polizia.
2. Il proprietario del fondo ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e dalle spese sostenute con le modalità previste dal Codice Civile.
3. Il proprietario degli animali vaganti è soggetto alla sanzione del presente articolo.
4. Il proprietario di sciame d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato.
5. Se il proprietario degli sciami non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo in cui si sono insediati gli sciami può detenerli.
6. Le arnie devono comunque ed in ogni caso essere ubicate fuori dai centri urbani di particolare rilievo urbanistico.
7. Visto l'art. 8 della Legge n. 313/2004 "Disciplina dell'apicoltura" che ha introdotto il nuovo articolo 896-bis del Codice Civile le arnie devono essere poste ad una distanza non inferiore a mt. 5.00 dai confini di proprietà pubbliche e private e almeno mt. 10 da strade di pubblico passaggio.
8. Il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e luoghi menzionati esistono dislivelli di almeno mt. 2, oppure qualora siano interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api, sempre con altezza di almeno mt. 2.
9. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
10. Il Sindaco può adottare provvedimenti inibitori in ragione di particolari necessità, così come previsto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.
11. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art.8 – Colonie di colombi.

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati, con particolare attenzione agli immobili inabitati ed abbandonati o in disuso, ove siano presenti colombi od altre colonie di uccelli selvatici, devono provvedere alla pulizia ed

alla disinfezione dei locali nonché procedere alla chiusura di eventuali varchi o sostegni con idonee reti o quant'altro necessario ad evitare la colonizzazione.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO III PASCOLO DEGLI ANIMALI

Art. 9 Spostamento di greggi, armenti e mandrie.

1. Fatte salve le norme relative al Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n° 320/1954 in particolare art. 43, punito dall'art. 6 comma 3° della Legge n° 218/1988, nonché la D.G.R.V. n° 1002 del 05/06/2012 e relativo allegato A), per qualsiasi spostamento di greggi o mandrie entro i confini del territorio comunale deve essere presentata domanda all'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" che invierà a sua volta il parere favorevole al Sindaco qualora siano soddisfatte le condizioni sanitarie.

2. L'autorizzazione da parte del Sindaco si considera rilasciata anche mediante silenzio assenso, trascorsi 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, che la concederà al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Assenso scritto dei proprietari dei fondi (o affittuari), ed alla polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dagli animali condotti al pascolo;
- b) Per il pascolo su terreni comunali, il proprietario del gregge deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero dei capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo;
- c) Per il pascolo su terreni Demaniali, il proprietario del gregge deve produrre all'Autorità Comunale il Nulla Osta dell'Ente proprietario dei terreni.

3. Qualora il Sindaco nei 7 giorni lavorativi di cui al punto 1) invii all'ULSS il proprio Nulla Osta subordinato alle condizioni di cui sopra, o altre esigenze particolari, il Servizio Veterinario competente rilascia il N.O. di transito o pascolo vagante nei successivi 3 giorni lavorativi nel rispetto delle condizioni richieste.

4. Il proprietario del bestiame è obbligato a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattie infettive, diffuse o sospette tra gli animali in suo possesso.

5. Il transito di greggi e mandrie nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è subordinato al rispetto di tutte le norme del vigente Codice della Strada in particolare artt. 160 e 184.

6. Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, sarà trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario.

7. E' comunque fatta salva l'adozione di eventuali misure dell'Autorità Giudiziaria in caso di danni patiti dai privati o dalla Pubblica Amministrazione.

8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, escluse le disposizioni del comma 4, comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

9. La violazione alle disposizioni del comma 4 comporta la sanzione amministrativa da € 258 ad € 1.291 con pagamento in misura ridotta di € 430,33.

ART. 10 – Transumanza

1. I proprietari di greggi o mandrie in transumanza se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale devono chiedere preventiva autorizzazione al Sindaco.

2. Se prevedono di utilizzare anche pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata secondo le modalità di cui all'art. 9.

3. Devono evitare le Strade Statali, Regionali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata e i custodi dovranno essere presenti all'inizio e alla fine del gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi, nonché ridurre il più possibile il tempo di occupazione della sede stradale.
4. Devono essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.
5. E' vietato il transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi.
6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 11 - Pascolo in ore notturne.

1. Il pascolo in ore serali/notturne (dalle ore 20.00 alle ore 6.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a impedire fughe di animali con conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
2. Le persone che detengono gli animali, o li custodiscono, sono direttamente responsabili per tutti i danni collegati al malgoverno degli stessi.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 12 – Definizioni

1. Per "fossi" s'intendono i cavi dove può scorrere l'acqua meteorica, risorgiva o di scolo (anche se per parte dell'anno sono asciutti), che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di vaso, fanno parte integrale della rete secondaria di bonifica e irrigazione.
2. Per "capifossi" s'intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.
3. Per "canale" s'intende la sede artificiale di scorrimento delle acque usate per l'irrigazione.
4. Per convenzione e praticità l'insieme di fossi, capifossi e canali si chiamerà "scoli".
5. Per "ciglio" s'intende il punto d'intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano di campagna.
6. Per "ponte" s'intende la parziale copertura dello scolo con manufatti idraulici per una lunghezza massima di mt. 8.00, se non diversamente stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale che, garantendo la continuità idrica, ne consentono l'attraversamento da ciglio a ciglio.
7. Per "tombinamento" s'intende la parziale copertura dello scolo con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a mt. 8.00 che, garantendola continuità idrica, ne consentono l'attraversamento da ciglio a ciglio.
8. Per "tombatura" s'intende la chiusura totale dello scolo con conseguente perdita di funzionalità idraulica.
9. Per "trasposizione" si intende lo spostamento dello scolo mantenendo la funzionalità idraulica a favore del territorio servito.
10. Per "alveo" s'intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico, costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

ART. 13 – Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini

1. I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua (previa autorizzazione idraulica dell'Ente competente) o comunque nel suolo privato in modo da evitare dispersioni nei fondi attigui, nelle proprietà demaniali, nelle strade e aree pubbliche.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera (art. 96 – modifiche al R.D. 1775/1933 – e art. 167, comma 3, del D. Lgs. 152/2006).
3. La raccolta non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; i relativi manufatti dovranno essere realizzati secondo le norme vigenti in materia edilizia.
4. L'eventuale immissione delle acque piovane nella rete fognaria comunale necessita invece dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente preposto.
5. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati e di impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.
6. E' vietato altresì immettere negli scolari scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse negli scolari solo se saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia.
7. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettieri in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali, ecc.) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei carri botte o delle attrezzature per i trattamenti antiparassitari, lavaggio dei macchinari ecc.), devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tale da scaricare i fluidi in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento, da attuarsi a norma di legge.
8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 14 – Il libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti per via naturale dai fondi superiori non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere, a norma dell'art. 632 del Codice Penale, o ingombrare l'alveo con terra, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie.
2. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo è fatto obbligo di provvedere a che tali scolari siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade pubbliche o interpoderali.
3. E' vietato piantare alberi che abbiano ad inoltrarsi dentro gli scolari in modo da restringere l'alveo.
4. E' vietata inoltre l'esecuzione di qualunque opera che arrechi danno agli scolari ed alle strade.
5. Per le piante esistenti è necessario verificare se l'espianto e il successivo reimpianto a distanza idonea sia più conveniente in ordine alla sicurezza e deflusso delle acque.
6. Non si possono sradicare i ceppi degli alberi che sostengono la riva nelle adiacenze, ameno che questa non sia completamente ripristinata.
7. I ponti e le tombature private effettuati per la realizzazione di accessi alle proprietà laterali, saranno manutentati e conservati sgombri a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia, nonché sarà sempre garantita la continuità idraulica degli scolari.
8. Per gli scolari incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il responsabile del servizio competente ordina il ripristino ai proprietari degli stessi.
9. Gli scolari risezionati devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

10. E' vietata la formazione di pescaie, peschiere, ed opere idrauliche, temporanee o provvisorie anche se ciò non altera il corso naturale delle acque.

11. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione dell'art. 55 del presente Regolamento.

12. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 15–Manutenzione degli scoli

1. Gli scoli a lato delle strade pubbliche, vicinali, rurali e interpoderali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, del consorzio di bonifica e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Devono altresì provvedere almeno due volte all'anno allo sfalcio delle erbacce che nascono nell'alveo e nei cigli superiori.

2. Sarà garantito inoltre il libero passaggio sulle sponde degli scoli consortili al personale del Consorzio.

3. E' vietato eseguire qualunque operazione che possa alterare, degradare o danneggiare direttamente o indirettamente lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini e manufatti attinenti.

4. Gli scoli che scaricano nella rete consortile, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti reflusso atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera e successiva gestione e manutenzione di tale dispositivo è a carico del proprietario.

5. Per la cura e manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dal Regolamento del Consorzio stesso.

6. E' vietato ridurre il volume di invaso originario degli scoli e la sezione utile di scolo.

7. Sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti con preventivo parere sulla compatibilità idraulica da parte dell'Ente competente.

8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 16 – Distanze degli scoli.

1. Per lo scavo degli scoli si deve osservare una distanza dal confine (privato o pubblico che sia) uguale alla maggiore fra la profondità dello scolo e la larghezza dello stesso in sommità. Tale distanza è misurata dal ciglio scolo.

2. Qualora esista un consenso scritto dei confinanti (solo nel caso di proprietà private) potrà essere realizzato uno scolo fra i due confini, previo N.O. comunale.

3. Sono fatte salve comunque le distanze minime ed inderogabili previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada o quelle previste dal regolamento del Consorzio di bonifica competente per territorio.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 17 – Scoli insufficienti.

1. L'Ufficio competente verifica l'eventuale insufficienza idraulica degli scoli a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.

2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, l'inadempiente sarà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si verifichi che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare negli scoli, quali la realizzazione di opere urbane (lottizzazioni, strade, etc.)

l'adeguamento necessario resterà in carico al proprietario o ai diretti beneficiari dell'intervento.

4. Per gli scoli adiacenti alle strade comunali o vicinali ad uso pubblico, l'Amm.ne Comunale provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, etc.) ed alla programmazione degli stessi.

Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposito accordo ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

5. Quando taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, l'Amm.ne Comunale provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

6. La violazione alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 18 - Tombinature, tombature e trasposizione degli scoli.

Le tombinature in area agricola sono di norma vietate.

Sono consentite unicamente per la realizzazione di accessi alle proprietà per una estensione massima di 8 metri, rispettando le seguenti prescrizioni:

1.Eventuali lavori di chiusura o interrimento degli scoli, tombatura o trasposizione, legati a sistemazioni agrarie o a cambio d'uso del territorio, saranno attuati con relativa "scia". Situazioni non sanate dovranno essere ripristinate.

2.L'esecuzione di ponti e tombinamenti sarà realizzata con tubazioni in calcestruzzo. congiunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso.

3. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro interno minimo di 80 cm.

4. Per i canali demaniali sarà richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che sarà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

5. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione dell'art. 55 del presente Regolamento.

6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 19 – Prelievo di acque correnti e da pozzi

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato ed è vietato derivare, utilizzare, prelevare acqua pubblica o aprire pozzi senza il provvedimento autorizzativo del Consorzio di Bonifica competente per territorio (Artt. 96 e 166 e segg. D. Lgs.152/2006 – modifiche al R.D. n°. 1775/1933).

2. La realizzazione di pozzi con prelievo di acque sotterranee è regolato dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; l'autorizzazione deve esser concessa dalla Regione Veneto–Ufficio Genio Civile.

3. Le fontane a getto continuo da pozzi salienti, devono essere munite di idonei dispositivi di chiusura in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.

4. Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc.) sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 20 - Irrigazione

1. Per avere l'irrigazione nelle aree in cui esiste tale servizio, il cittadino dovrà rivolgersi al Consorzio di Bonifica procedendo secondo l'iter previsto dal regolamento del Consorzio medesimo. Le richieste hanno validità stagionale.

2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche o private.

3. Per le acque provenienti da fossi privati si deve sempre mantenere un deflusso in grado di garantire, a valle dello sbarramento, le condizioni minime per la sopravvivenza della fauna acquatica.

4. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto in modo tale da non provocare danni diretti o indiretti a persone o cose pubbliche e private, salvo ulteriori specifiche disposizioni urbanistiche.

5. E' fatto obbligo al conduttore del fondo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) di procedere alla regolazione del flusso delle acque in modo che non cadano sulla sede stradale e sue pertinenze, evitando qualunque pericolo per la circolazione.

6. Le irrigazioni per scorrimento devono essere effettuate in modo tale che l'acqua non invada fondi altrui, strade pubbliche o private.

7. Spetta al Consorzio di Bonifica competente per territorio stabilire tempi, quantità, modalità e quant'altro inerente la concessione di acqua per l'irrigazione.

8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO V

VIABILITA' RURALE E MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART. 21 – Viabilità rurale

1. Viene definita viabilità rurale l'insieme delle strade non rientranti nella classificazione delle Strade ad uso pubblico di cui all'art. 2 del Codice della Strada.

2. Sono escluse dal passaggio pubblico le strade interpoderali, di proprietà privata e di uso esclusivo dei frontisti, dove l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o persone autorizzate, previa indicazione segnaletica.

3. E' fatto divieto di alterare la viabilità rurale anche se insistente in un'unica proprietà.

4. Sia per le strade vicinali che interpoderali è fatto obbligo ai frontisti di:

- a) Tenere costantemente sgombra la sede stradale, comprese le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione;
- b) Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli a ridosso delle strade;
- c) Non interrompere i tracciati interpoderali riportati negli strumenti di pianificazione urbanistica e destinati a futura realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili.

5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 22 – Aratura dei terreni

1. Le capezzagne devono avere una larghezza idonea e adeguata al transito in sicurezza dei mezzi agricoli.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1.00 mt. dal ciglio stradale e dal ciglio degli scolli, in modo da garantire sia la sicurezza viaria, sia il normale deflusso delle acque meteoriche evitando l'ostruzione dei fossi con zolle di terreno arato, la rovina delle rive e il danneggiamento delle strade.
3. Dopo la trinciatura degli stocchi del mais, onde evitare la propagazione della nottua e della piralide del grano turco, sarà eseguita la raccolta degli stessi o l'immediata aratura. Quanto sopra anche al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, il materiale lasciato in superficie sia trasportato nei fossati provocandone l'intasamento.
4. Per quanto concerne la distanza dell'aratura da canali di bonifica, questa deve essere superiore a 2 mt., in base all'art. 140 lett. e) del R.D.08.05.1904 n.368, per il deposito delle materie provenienti dal risezionamento e manutenzione.
5. Resta inteso che dovranno essere comunque mantenute pulite e falciate le aree non soggette ad aratura da parte del proprietario del fondo.
6. In caso di violazione delle norme suddette, la sanzione sarà solidalmente applicata al proprietario, al conduttore del fondo e all'esecutore della violazione.
7. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 23 – Pulizia delle strade.

1. Tutti i mezzi meccanici prima di immettersi sulle strade ad uso pubblico devono essere preventivamente puliti per non imbrattare o insudiciare le strade.
2. Chiunque imbratti la sede stradale con i mezzi agricoli dovrà provvedere all'immediata e adeguata pulizia, segnalando opportunamente ai veicoli in transito lo stato di momentaneo disagio.
3. Qualora durante il trasporto si riversasse sulla strada terreno o materiale vario, i conducenti provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia della sede stradale.
4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 24 – Atti vietati sulle strade

1. Su qualsiasi tipo di strada è vietato:
 - a) Il percorso con trattrici cingolate senza protezione, o che comunque arrechino danno al fondo stradale;
 - b) Imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
 - c) Gettare lungo il ciglio nei fossi materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali;
 - d) Il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale che comporti o meno il danneggiamento stradale;
 - e) Il transito di veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, ad esclusione dei mezzi agricoli il cui transito è consentito fino al raggiungimento del fondo agricolo, salvo le prescrizioni del vigente CDS.
2. I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idrauliche atte ad evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

3. I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.
4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 25 – Movimenti di terra e accorpamenti agricoli

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti ad autorizzazione della competente Autorità competente.
2. Possono essere eseguiti invece quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. Gli accorpamenti fondiari tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, possono essere eseguiti con le modalità i tempi ed i volumi previsti nelle norme urbanistico/edilizie.
4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 450.
5. Ai sensi del comma 4° dell'art. 53 del presente Regolamento la suddetta sanzione può essere sostituita con l'assolvimento di lavori di pubblica utilità.

Art. 26 – Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

1. E' fatto divieto di eliminazione totale di zone boscate esistenti, identificate nello strumento urbanistico, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva, nonché l'aratura dei prati stabili presenti nell'elenco Regionale.
2. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà sempre l'applicazione dell'art. 55 del presente Regolamento.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 450.
4. Ai sensi del comma 4° dell'art. 53 del presente Regolamento la suddetta sanzione può essere sostituita con l'assolvimento di lavori di pubblica utilità.

Art. 27 – Accessi e diramazioni.

1. Non possono essere stabiliti nuovi accessi, nuove diramazioni o costituite nuove servitù dai fondi e fabbricati laterali alle strade pubbliche, o ad uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell'ente preposto.
2. E' inoltre vietato accedere e uscire con veicoli dai terreni laterali sulle strade pubbliche o ad uso pubblico, al di fuori dagli appositi accessi.
3. La violazione alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 450.
4. Ai sensi del comma 4° dell'art. 53 del presente Regolamento la suddetta sanzione può essere sostituita con l'assolvimento di lavori di pubblica utilità.

5. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 28 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

1. Le passerelle e/o ponticelli su scoli fiancheggianti le strade possono essere costruiti, previa autorizzazione comunale, dai proprietari dei fondi cui danno accesso.
2. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO VI

DISTANZE DI ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

ART. 29 – Distanze degli alberi e delle siepi.

1. Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi o servitù sono stabilite dal Codice Civile (art.892 e seguenti).
2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea del confine al luogo dove fu fatta la semina.
3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio e le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.
4. Per gli alberi e arbusti che nascono spontanei o si piantino a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dall'art. 15-16-26-27 e seguenti del Codice della Strada.
5. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto o il rimboschimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n.1257/1999 del 17.5.1999, D.G.R.V. N. 3079/2000, art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368, art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i.
6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 30 – Radici e rami protesi su strade, canali di scolo o confini di proprietà

1. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile negli artt. 891 e seguenti, i proprietari di piante e di siepi a confine hanno l'obbligo di curarle e mantenerle in modo da non restringere e danneggiare la strada. Devono altresì tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine di proprietà, o recinzioni se esistenti, che nascondono la segnaletica stradale, compromettono la visuale o arrecano disagi viari.
2. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di pubblico passaggio, nonché alla sede ferroviaria.
3. Tutte le piante devono essere potate in modo da non creare alcun disagio anche in caso di caduta accidentale a seguito di eventi meteorologici.
I boschetti devono distare non meno di mt. 50 dalla rotaia più vicina (della sede ferroviaria), così come previsto dal D.P.R. 753/80 art. 52 e 55.

4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie o erbacce di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale (o sul marciapiede), o ferroviario, i proprietari degli alberi sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I proprietari di alberi e siepi adiacenti ai canali devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

6. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

7. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO VII

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

ART. 31 – Definizioni

1. Visto quanto previsto dal D.M. del 7.04.2006, allegato A della D.G.R.V. n°2495/2006 e allegato A della D.G.R.V. n°132/2011, si definiscono:

a) **STALLATICO**: Ai sensi del Regolamento CE n°1774/ 2002 e s.m.i. gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano non trattati o trattati.

b) **EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI/NON PALABILI**: Miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

c) **LIQUAMI**: Effluenti di allevamento non palabili.

Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

c.1 I liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio.

c.2 I liquidi di sgrondo di accumuli di letame.

c.3 Le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le frazioni non palabili da destinare all'utilizzazione agronomica derivanti da trattamenti di affluenti zootecnici di cui al DDR n°104/2008

c.4 I liquidi di sgrondo degli insilati (da foraggi, mais, soia, ecc.). Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici se mescolate ai liquami e materiali loro assimilati definiti nel presente comma e, qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami.

d) **LETAMI**: Effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamento che impiegano la lettiera.

Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

d.1 Le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli.

d.2 Le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri.

d.3 Le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica.

d.4 I letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

e) **STOCCAGGIO**: Deposito di effluenti di cui agli art. 7 e 8 del D. Lgs. n°152/2006 e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettera a, b, c, stesso decreto, e da piccole aziende agro alimentari, così come previsto dagli artt. 13 e 14 dell'allegato A alla DGRV n°132/2011.

- f) **ACCUMULI DI LETAME:** Depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o su terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.M. 7.04.2006 (Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali).
- g) **TRATTAMENTO:** Qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.
- h) **COMPOST ESAUSTO DI FUNGICOLTURA:** SMC (Spent mushroom compost) Substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi.
Poiché trattasi di materiale già sottoposto ad un trattamento di compostaggio, non è necessario un periodo di stoccaggio prima dello spandimento ad uso agronomico.

ART. 32 – Stalle e concimaie

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione, intonacate e devono essere sottoposte all'occorrenza a trattamenti di derattizzazione e moschicida.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie e non si possono tenere congiuntamente anche gli animali da cortile.
3. Le stalle con due o più bovini ed equini adulti od altri animali, ossia con più di 1.200 chilogrammi di peso vivo mediamente allevato, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e segg. del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque secondo normativa sanitaria ed urbanistica vigente.
4. A seconda della tipologia, della dimensione e del tipo di gestione della stalla, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia, con platea impermeabile, per il contenimento del letame o di vasche per lo stoccaggio dei liquami come previsto dal D.M. 7 aprile 2006 (Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali), DGRV 2495/2006 e DGRV n.2439/2007.
5. La costruzione delle stalle e concimaie deve rispettare altresì quanto previsto dallo strumento urbanistico Comunale.
6. I proprietari di stalle devono rispettare la normativa igienico-Sanitaria vigente, compresi i recepimenti delle Normative Comunitarie.
7. In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo a rumori; odori ed emissioni moleste e contenimento della proliferazione di insetti molesti.
8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 33 – Utilizzazione e distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Visto quanto disposto all'allegato A alla D.G.R.V. n°132 del 08.02.2011 si dispone:
 - a) L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento disciplinata dal presente regolamento è esclusa, ai sensi dell'art. 185 comma 1° del D. Lgs. n°152/2006 dal campo di applicazione della parte IV del medesimo D. Lgs.
 - b) L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente regolamento, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'art. 7 del Reg. CE n°1774/2002.
 - c) Gli imprenditori agricoli che effettuano attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche devono attenersi alle disposizioni di cui al D.M. 7.4.2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGRV.

n.2495/2006 o allo specifico "Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" qualora esistente.

2. Le modalità operative sono le seguenti:
 - a) La distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a.1. delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - a.2 del tipo di effluente;
 - a.3 delle colture praticate e loro fase vegetativa. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono assicurare inoltre:
 - a) Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammonica per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) La massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) La prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Perciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni per gli effluenti di allevamento.
6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre.
7. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 34 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

1. Così come riportato dall'art. 22 della DGRV 2495/2006, l'utilizzo dei letami, salvo quanto previsto nel punto E dell'art. 33, è ammesso dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e comunque solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento.
2. Lo spargimento è comunque vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) nei giorni festivi.
 - b) Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - c) Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - d) Nelle aree di cava, fatta eccezione qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

- e) Nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n.152/2006);
- f) Entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- g) Per le acque lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile.
- h) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- i) Sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n.2241.

3. L'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs.n.217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque (adottato dalla Regione del Veneto DGR 4453 del 29.12.2004);
- c) 25 mt. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971.

4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n.217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

- a) È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n.217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti.

5. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

6. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) Su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui al successivo punto 10);
- b) Entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) Nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) Nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) Per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati;
- f) Per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- g) Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) Sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2241/2005.

7. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- a) 10 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.
 - b) 30 mt. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971.
 - c) 38. Sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzione a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta Regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
 - c.1 dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - c.2 iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in pre aratura;
 - c.3 iniezione diretta ove tecnicamente possibile, spandimento a raso sulle colture prative.
 - c.4 Spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale.
9. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 35 – Accumulo temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR n.2495/2006 e dalla DGR n. 2439/2007.
2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
- a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n.2495/2006, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
- a) Il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%.
 - b) Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - c) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

- d) 4. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq. In modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 36 – Trasporto degli effluenti di allevamento ed acque reflue

1. Il trasporto degli effluenti, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico, nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare la dispersione del materiale e degli odori, con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.
3. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/2006 (estremi azienda di produzione, natura effluenti, azienda destinataria, etc.) e s.m.i.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione.
5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 37 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

1. I titolari di allevamenti nei quali si siano verificati attacchi di malattie infettive o diffuse (o ne siano stati accertati i sintomi iniziali), devono farne comunicazione all'Autorità Sanitaria competente.
2. Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. – Servizi Veterinari che gestirà il caso.
3. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.
4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 38 – Smaltimento delle carcasse di animali o di loro parti.

1. Al fine di preservare il suolo e l'ambiente dalle forme di inquinamento derivanti dallo smaltimento irrazionale delle carcasse animali, o loro parti, ed allo scopo di tutelare lo stato igienico sanitario degli allevamenti, dovranno essere seguite le seguenti disposizioni:
- a) In caso di malattia o morte degli animali è obbligatoria la denuncia al Servizio Veterinario;
- b) Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di polizia veterinaria, è vietato distruggere, bruciare, interrare, trasformare o trasferire le spoglie degli animali, ovvero abbandonare arbitrariamente le carcasse sul territorio (art. 264 del T.U.L.S. e D.P.R. 320/1954);

- c) L'interramento è vietato, tuttavia potrà essere concesso nei terreni di proprietà solo per cani e gatti e nutrie secondo le norme dell'art. 46 o altri animali di piccola taglia allevati non a scopo professionale.
 - d) Per lo smaltimento degli animali morti valgono comunque le disposizioni del Reg (CE) 1069/09.
 - e) Qualunque modalità di eliminazione diversa dalla raccolta organizzata è permessa solo se concordata con il personale dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente.
2. Per eventuali violazioni riguardanti l'interramento di animali morti, su richiesta dell'Autorità Sanitaria e con Ordinanza del Sindaco, può essere richiesto il dissotterramento e l'incenerimento da parte di Ditte specializzate, con spese a carico dei proprietari e/o affittuari.
3. In particolare nel caso di morte degli animali si deve procedere secondo le indicazioni che seguono:
- a) Mortalità occasionale ed imprevista di animali di grossa e media taglia (bovini, equini, suini, ovini e caprini):
 - a.1 Comunicazione immediata dell'allevatore o detentore degli animali al servizio veterinario per il sopralluogo ed il rilascio del certificato accompagnatorio;
 - a.2 Ritiro della carcassa ed invio allo smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata;
 - b) Mortalità derivante dall'allevamento intensivo (suinetti, conigli, pollame, selvaggina):
 - b.1 L'allevatore deve dotarsi di apposito frigorifero congelatore nel quale riporre giornalmente i morti dentro a sacchi;
 - b.2 A scadenza programmata, o comunque in caso di bisogno, l'allevatore richiede il certificato veterinario per l'invio allo smaltimento;
 - c) Mortalità sovra normale di avicunicoli durante il trasporto verso il macello:
 - c.1 Trasporto a cura dell'imprenditore al centro di raccolta indicato dall'Azienda ULSS competente con mezzo autorizzato e certificazione veterinaria.
 - d) Scarti e sotto prodotti della macellazione:
 - d.1 Vengono raccolti presso i macelli o i dettaglianti con oneri a carico degli imprenditori.
4. Il rinvenimento di carcasse di animali in suolo pubblico (classificate dal Reg (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sotto prodotti di origine animale non destinati al consumo umano) ma diverse da cani, gatti, nutrie, ricci e ratti devono, previo sopralluogo effettuato dal competente Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, essere avviate allo smaltimento (incenerimento diretto o previa trasformazione).
5. Il trasporto deve avvenire tramite ditte autorizzate e con veicoli e/o contenitori autorizzati e identificati.
6. L'obbligo dello smaltimento ed il relativo costo sono a carico del produttore del rifiuto, se identificato, del proprietario del fondo, o a carico del Comune per quelli rinvenuti nel territorio pubblico.
7. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO VIII DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 39 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare – Recinti all'aperto

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione d'insetti, ...).
2. In particolare nelle zone residenziali/commerciali/direzionali l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato.

In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito l'allevamento a carattere familiare su aree private scoperte, nel rispetto delle sotto enunciate condizioni, previo parere favorevole dell'Autorità Competente nonché comunicazione all'Azienda ULS n. 6.

Il detentore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) Che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza (verificabile eventualmente dagli organi di polizia) e rispettato il benessere degli animali.
- b) Il numero e la tipologia degli animali che s'intende detenere.
- c) Che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono consone per le specie allevate.
- d) Il detentore degli animali applica una corretta igiene zootecnica ed una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.
- e) Gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Nelle zone agricole l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio e dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS sotto la propria responsabilità:

- a) Che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza (verificabile eventualmente dagli organi di polizia), e rispettato il benessere degli animali;
- b) Il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) Che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) Che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) Che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Per le eventuali problematiche inerenti il benessere e la sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.

5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 40 – Animali ad uso amatoriale e da cortile

1. Coloro che detengono animali ad uso amatoriale e da cortile sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

2. In particolare:

- a) assicurare le cure e le vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie fondamentali per le normali profilassi;
- b) rispettare le norme per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di rumori e odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- c) provvedere con la dovuta frequenza ad asportare dal terreno le deiezioni degli animali;
- d) contenere i disturbi che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie.

3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI

ART. 41 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti e altri animali nocivi all'agricoltura, il Responsabile del Servizio Ecologia, tramite il Servizio Fitopatologico della Provincia e l'Unità Periferica Regionale per i servizi fitosanitari e/o tramite professionisti abilitati per i servizi fitosanitari, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, locatori, o chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 987/1931, e quelle contenute nel Regolamento approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e s.m.i., è fatto obbligo, ai proprietari e conduttori a qualunque titolo, o altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, al Servizio Fitopatologico o al Servizio Forestale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio;
- d) Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco vedi quanto disposto dall'art. 22 comma 3°;
- e) Al fine di evitare la propagazione di piante infestanti quali la sorghetta, l'abutilon e altre, è fatto obbligo di tagliare periodicamente le fasce incolte, relative a corsi d'acqua, canalette, strade e altri terreni (vedi quanto disposto dall'art. 15 comma 1°).
- f) Gli Enti pubblici, le Istituzioni Pubbliche e di Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberati, siepi, frutteti, vigneti, alberi da frutto in giardini, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti, oltre alla buona norma di conservazione, manutenzione e decoro degli stessi, al rispetto anche delle eventuali forme di difesa e di lotta obbligatoria contro alcuni parassiti delle piante e agli eventuali trattamenti ed interventi annualmente previsti dal Comune contro la "processionaria del pino" (Traumatocampa) e il "bruco americano" (Hyphantria Cunea).

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 42 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione (L.R. 12.4.1999, n. 19 e D. Lgs. 19.8.2005, n.214).
2. E' concessa, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita e il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi, durante i mercati, le fiere e altre manifestazioni simili.
3. I titolari di licenza potranno vendere e commercializzare solo materiali esenti da malattie; in ogni caso le piante in vendita devono essere certificate e le sementi dotate di cartellino ufficiale.

4. E' vietato, altresì, trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente.
5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 43 – Uso di presidi sanitari.

1. E' vietato altresì impiegare prodotti o diserbo totale nell'alveo del fosso, lungo le rive e per una fascia di rispetto di almeno un metro, onde evitare dilavamenti dannosi e inquinanti per i terreni limitrofi. Ogni violazione che comporterà danno ambientale sarà perseguita secondo la normativa nazionale.
2. L'esecuzione di trattamenti con presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, ecc.), con indicato nella confezione il pericolo di morte (classi tossicologiche: TOSSICO +, TOSSICO A LUNGO TERMINE) o l'indicazione IRRITANTE e NOCIVO nelle colture agrarie, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura a norma degli Artt. 25, 26 e 27 del DPR 290/2001, e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.
3. Il personale del Servizio di Polizia Locale o il competente Responsabile del Servizio preposto potrà accertare se l'operatore è munito di patentino, il quale è responsabile anche del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei prodotti in uso.
4. Per gli interventi in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti di piccole dimensioni) è consigliato l'utilizzo di antiparassitari naturali od appartenenti alla classe tossicologica NON CLASSIFICATI (ex/ V^ classe).
5. Si dovrà pertanto:
 - a) eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi;
 - b) operare in assenza di vento in modo da evitare che il prodotto subisca deriva;
 - c) lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
 - d) non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
 - e) preparare la giusta dose di prodotto da distribuire al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili;
 - f) non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
 - g) non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
 - h) evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 44 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi (es. mosche, cimice dell'olmo, zanzara tigre, ecc..).
2. Per contenere il diffondersi della zanzara tigre sono consigliate le seguenti azioni di prevenzione e controllo:

- a) Evitare la formazione di ristagni di acqua in barattoli, contenitori, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di diffusione;
- b) Svuotare sul terreno settimanalmente il contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatoi;
- c) Coprire con zanzariere o teli di plastica (mantenendoli ben tesi) eventuali contenitori d'acqua inamovibili come vasche e bidoni adibiti ad immagazzinamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini di piccole dimensioni;
- d) Collocare nei pozzetti delle acque pluviali e in qualsiasi contenitore di acqua stagnante pastiglie ad azione larvicida e/o altri prodotti che inibiscano la proliferazione di larve;
- e) I prati, i giardini, siepi e le aree verdi in general e devono essere falciati di frequente e gestiti in modo da non favorire la proliferazione dell'insetto.
- f) Dovranno inoltre essere evitati i ristagni idrici prolungati.
- g) Nei casi dubbi di presenza di focolai avvertire il competente Ufficio Ecologia del Comune.

3. Il Sindaco potrà procedere con ordinanza o avvisi per favorire il controllo del territorio al fine di prevenire e limitare la diffusione dell'insetto.

4. Per quanto riguarda Vespe, calabroni, api ed altri imenotteri aculeati, i Vigili del fuoco garantiscono a titolo gratuito gli interventi in ambito pubblico e privato solamente nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 giugno 2000 e che corrispondono a:

- a) impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
- b) Impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
- c) Situazioni di crisi per gruppi sociali;
- d) Dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
- e) Accesso a siti molto difficoltoso o rischioso;
- f) Richiesta motivata da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione.

5. Gli interventi di disinfestazione (con l'esclusione delle api) che non rientrino nella casistica di cui sopra possono essere effettuate da ditte private con spese a carico del richiedente.

6. Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni, e d imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

7. Il Comune è disponibile a fornire indicazioni per contattare apicoltori della zona perché provvedano, pur non sussistendo per loro alcun obbligo in tal senso, alla rimozione degli sciami e del favo.

8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 45 – Derattizzazione e collocamento di esche avvelenate.

1. Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni delle leggi vigenti.

2. E' severamente vietata la preparazione o la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive.

3. Tale divieto si applica altresì a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 46 – Contenimento numerico delle nutrie

1. La Legge 11 agosto 2014 n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo", ha modificato l'art. 2, comma 2 della

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” disponendo che le “norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole”.

2. In conseguenza di ciò il contenimento numerico delle nutrie, ora classificate tra gli animali nocivi, potrà essere effettuato, conformemente a quanto disposto dalla L.R. n. 15 del 26.05.2016; dalla D.G.R. n. 1545 del 10.10.2016, dal Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 120 del 29.09.2016 e dalla D.G.R. n. 1100 del 18.08.2015, con le seguenti modalità:

- a) Cattura mediante gabbie-trappole e successiva soppressione con modalità eutanasiche.
 - a.1 Andranno impiegate gabbie-trappole di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie dotate apertura singola o doppia (ai due estremi), eventualmente dotate di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, o simili).
 - a.2 Le gabbie-trappole dovranno essere visitate una volta al giorno, in alternativa dovranno essere disattivate;
 - a.3 assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno successivo per effettuare lo svuotamento eventuale della gabbia, in caso contrario dovranno essere disattivate;
 - a.4 liberare immediatamente nello stesso luogo animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie non bersaglio;
 - a.5 la soppressione dovrà avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, utilizzando mezzi eutanasi secondo le linee guida ISPRA oppure con fucile da caccia a canna liscia da parte di chi è in possesso della licenza di caccia, con le armi da fuoco in dotazione agli agenti di polizia locale, con le armi di libera vendita – carabine di potenza non superiore a 7,5 joule o incaricando ditte di pest control.
- b) Soggetti autorizzati ad operare.
 - b.1 Proprietari/conduttori dei fondi (formati ed autorizzati dalla Provincia) all’interno della propria azienda agricola con trappolaggio anche con gabbie private immatricolate dalla Provincia e con successiva soppressione con fucile da caccia se in possesso di licenza di caccia o con dispositivo ad aria compressa con potenza inferiore o uguale a 7,5 joule e calibro 4,5 mm, indossando un gilet di riconoscimento ad alta visibilità;
 - b.2 Operatori formati ed autorizzati in possesso di licenza di caccia in regola con l’assicurazione. Questi operatori durante le operazioni di controllo devono poter esibire copia autentica dell’atto di autorizzazione e di documento di identità in corso di validità e garantire un costante contatto telefonico con il Servizio di Polizia Provinciale. Essi controllano la specie mediante trappolaggio con l’abbattimento diretto con fucile da caccia a canna liscia, indossando un gilet di riconoscimento ad alta visibilità. Rientra in questa categoria anche il cacciatore che opera previa formazione ed autorizzazione durante la stagione venatoria, secondo tempi ed orari del calendario negli ATC in cui risulta iscritto come socio.
 - b.3 Polizia Provinciale mediante trappolaggio e successiva soppressione con arma da fuoco o dispositivo ad aria compressa, anche con potenza superiore a 7,5 joule e con abbattimento diretto.
 - b.4 Le guardie venatorie volontarie possono essere autorizzate senza formazione ad operare con trappolaggio ed abbattimento diretto.
 - b.5 Agenti del CUTFAA in possesso di licenza di caccia.
 - b.6 Polizia Locale mediante trappolaggio e successiva soppressione con arma da fuoco o dispositivo ad aria compressa, anche con potenza superiore a 7,5 joule e con abbattimento diretto o incaricando ditte di pest control.
 - b.7 Soggetti autorizzati dal Comune che operano in presenza diretta di un pubblico ufficiale, con funzione di supervisione.
- c) Smaltimento carcasse
 - c.1 Le carcasse dei capi abbattuti devono essere sempre e comunque recuperate.

c.2 Se non sospettate di essere infette da malattie trasmissibili è consentito lo smaltimento per sotterramento almeno per un numero esiguo, tenuto conto dell'assetto idrogeologico del territorio comunale, in luogo lontano dalle abitazioni e a profondità sufficiente per evitare dissotterramenti da parte di carnivori.

c.3 Nel caso di grandi quantità le spoglie saranno considerate al pari dei "sottoprodotti di origine animale di categoria 2" con modalità stabilite dal Reg. (CE) 1069/2009.

d) E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi.

3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO X

RISPETTO DELL'AMBIENTE, SICUREZZA E TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 47 – Attività di natura rurale

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengano più utili purché non provochino danni o molesti e a persone e cose altrui.

2. I terreni incolti devono essere falciati o a ratio soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti.

3. I terreni liberi da colture non possono essere impiegati come luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, materiali classificabili quali rifiuto, materiale putrescibile di qualsiasi origine, residui industriali, inerti o macchinari classificabili quali rifiuti.

4. L'eventuale scarico di detti rifiuti da parte altrui non esime comunque il proprietario dall'obbligo di ripristino dell'area con i tempi e con le modalità di cui alla normativa dei rifiuti.

5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 48 – Contenimento del rumore

1. In tutto il territorio comunale vige l'apposito Regolamento di Zonizzazione Acustica ed il relativo Piano.

2. Per le violazioni in materia di contenimento del rumore si rimanda alla casistica e sanzioni previste dal precitato regolamento.

ART. 49 – Contenimento del degrado ambientale.

1. I proprietari di terreni in zone urbane e rurali temporaneamente non utilizzati, devono provvedere alle ordinarie azioni di manutenzione (sfalcio dell'erba, lotta alle malerbe, taglio degli arbusti spontanei, lotta agli insetti ed animali molesti, ecc.) provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da aprile a settembre al fine di evitare il degrado ambientale, il degrado del paesaggio ed il rispetto del decoro, nonché la diffusione di insetti, topi, bisce, serpi, ecc.

2. I frontisti (proprietari e/o conduttori) dovranno garantire la pulizia e/o sfalcio delle proprie aree adiacenti a marciapiedi, piste ciclopedonali o strade in generale.

3. Nelle lottizzazioni urbane e durante l'esecuzione di lavori per la costruzione di immobili è vietato mantenere situazioni di abbandono che ledano il decoro e la corretta funzione del territorio.

4. All'interno delle zone di tutela ambientale è fatto divieto d'accesso con automobili o motoveicoli, nonché il campeggio o soggiorno se non specificatamente autorizzati.
5. Tali divieti saranno portati a conoscenza della cittadinanza attraverso idonea segnaletica verticale.
6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

ART. 50 – Accensione di fuochi e bruciatura di stoppie

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il Comune esercita la facoltà di vietare la combustione dei residui vegetali nel territorio comunale per la condizione ambientale di forte antropizzazione e per le condizioni sfavorevoli per la salute umana, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
2. Sono altresì vietate le "lanterne dei cieli", denominate "lanterne cinesi".
3. E' derogata l'accensione di fuochi durante particolari ricorrenze e manifestazioni popolari, nonché barbecue e caminetti da giardino ad uso domestico.
4. Particolari situazioni o necessità potranno essere singolarmente derogate dal Sindaco.
5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

TITOLO XI

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 51 – Protezione delle piante

1. Per gli alberi di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) con almeno 25 anni di età, l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustificano l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 52 – Taglio alberi di pregio.

1. E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza preventiva comunicazione al Comune il quale, nei casi che riterrà opportuno, trasmetterà la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Corpo Forestale.
2. Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per causa di immediata sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata.
3. Gli alberi all'interno del territorio comunale tutelati da piani urbanistici o vincoli naturalistici devono essere preservati dai rispettivi proprietari.
4. Ogni intervento che possa pregiudicare lo stato vegetativo degli alberi stessi potrà essere eseguito previo parere espresso dall'autorità forestale in concerto con gli uffici tecnici comunali competenti.
5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 53 – Tutela della fauna selvatica.

1. E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo o per caccia.
2. E' fatto inoltre obbligo l'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico e affisse nell'Albo Comunale.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 53 bis – Tutela e valorizzazione antichi cippi di confine ex Arca del Santo.

Caratteristica del territorio comunale è la presenza di antichi cippi confinari a delimitazione di quella che fu proprietà della veneranda Arca del Santo in Anguillara, tuttora limiti geografici del comune. A tutela e rispetto di questi manufatti:

1. E' fatto divieto di rimozione, alterazione o danno qualsiasi, per danneggiamento al patrimonio storico-artistico e ambientale.
2. Nessun intervento su detti manufatti può essere intrapreso se non su autorizzazione degli organi competenti.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 150.
4. Resta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale qualora se ne ravvisino i presupposti di legge.

TITOLO XII SANZIONI

ART. 54 – Contestazione delle violazioni

1. Per la definizione degli accertamenti e dei relativi procedimenti sanzionatori, si applica quanto disposto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di disporre il sequestro cautelare delle cose che sono servite o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto ai sensi dell'art. 13 L.689/81.
2. Salvo i casi di contestazione immediata, per gli interventi più complessi o di carattere strutturale che coinvolgano più unità, prima dell'emissione della sanzione sarà comunicato l'avvio al procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 con ordine di adeguamento alle normative vigenti.
3. Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente regolamento il Responsabile del Servizio preposto emetterà apposita Ordinanza nella quale saranno stabilite modalità e tempi di adeguamento.
4. Ove previsto dal presente regolamento, è ammessa la sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria con l'assolvimento di lavori di pubblica utilità e di interesse pubblico corrispondenti, se non superiori, al valore della sanzione comminata, secondo le seguenti modalità:
 - a) Tale prestazione deve essere espressamente richiesta dal responsabile della violazione, in sostituzione della sanzione pecuniaria, e il medesimo potrà essere ammesso ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Anguillara Veneta e/o Enti convenzionati;

- b) Si richiama il principio della “*compensatio lucri cum damno*” (compensazione del guadagno con il danno) di cui all’art.1, comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639, che stabilisce come “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione;
- c) L’ammissione di un soggetto allo svolgimento di lavori volontari di pubblica utilità in luogo del pagamento di una sanzione pecuniaria allo stesso comminata, va a soddisfare un preminente interesse pubblico determinando vantaggi comunque conseguiti a favore dell’amministrazione o della comunità amministrata compensativi, se non dal valore superiore, rispetto al supposto danno erariale cagionato;
- d) Gli ambiti operativi in cui dette attività di interesse pubblico potranno essere svolte atterranno principalmente a:
 - e) Pulizia delle aree pubbliche e delle strade;
 - f) Pulizia delle aree verdi e dei giardini pubblici;
 - g) Pulizia di locali di proprietà dell’Ente comunale;
 - h) Assistenza di soggetti in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;
 - i) Lavori di pubblica utilità a discrezione dell’Amministrazione comunale riconducibili a piccole manovalanze per le quali non necessitano particolari profili e/o qualità professionali.

5. Ogni ora di attività prestata equivarrà alla somma di €. 8,00 che concorrerà in base al numero di ore lavorate, all’estinzione totale dell’obbligazione dovuta.

Dovrà essere comunque attivata una polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi (infortuni/responsabilità civile) nei confronti dei soggetti impegnati nei lavori volontari d’interesse pubblico. La richiesta di commutare sanzioni pecuniarie in lavori socialmente utili dovrà essere approvata o rigettata con provvedimento del Sindaco.

6. Gli adeguamenti del valore orario, di cui al comma precedente, competono alla Giunta Comunale.

ART. 55 – Rimessa in pristino

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è sempre disposta la rimessa in pristino dell’area o l’adeguamento alla normativa prevista.
2. In caso di inadempimento di cui al comma 1°, sarà emessa la relativa ordinanza di rimessa in pristino e, qualora non sia rispettata, saranno eseguiti gli interventi a cura dell’Amm.ne Comunale con addebito delle spese agli interessati.
3. Resta salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale qualora se ne ravvisino i presupposti di legge.

ART. 56 – Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione Comunale, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Per recidiva annuale nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti l’attività autorizzata;
 - b) Per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione o ripristino inerenti la violazione commessa;
2. La sospensione può avere una durata di 30 giorni o comunque fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi imposti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 – Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale sono abrogate e cessano di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti in contrasto con le norme del presente regolamento o con esse incompatibili, sempre nel rispetto della gerarchia delle fonti.

ART. 58 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, composto di n. 58 articoli entrerà in vigore a termini di quanto stabilito dall'art. 80, comma 6, del vigente Statuto comunale.